

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2007

**relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE**

[notificata con il numero C(2007) 1547]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/275/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/496/CEE stabilisce che gli Stati membri effettuino, conformemente alla direttiva medesima, i controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

<sup>(3)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2) La direttiva 97/78/CE prevede controlli veterinari su alcuni prodotti di origine animale e alcuni prodotti vegetali introdotti nella Comunità e provenienti da paesi terzi.

(3) La decisione 2002/349/CE della Commissione, del 26 aprile 2002, che stabilisce l'elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d'ispezione frontaliere a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio <sup>(4)</sup> dispone che i prodotti di origine animale elencati nella decisione medesima siano sottoposti a controllo veterinario ai posti d'ispezione frontaliere secondo quanto disposto dalla direttiva 97/78/CE.

(4) Dato che i controlli veterinari ai posti d'ispezione frontaliere vengono effettuati in stretta collaborazione con i funzionari doganali, come base per la scelta delle partite di merci è opportuno utilizzare un elenco di prodotti che rinvii alla nomenclatura combinata «NC» di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(5)</sup>. Occorre pertanto sostituire l'elenco di prodotti di cui alla decisione 2002/349/CE con l'elenco contenuto nell'allegato I della presente decisione.

(5) Ai fini della razionalità della legislazione comunitaria, è opportuno che l'elenco di cui all'allegato I della presente decisione comprenda anche gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

<sup>(4)</sup> GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

- (6) Per agevolare i controlli da parte delle autorità competenti presso i posti d'ispezione frontalieri, occorre che l'elenco di cui all'allegato I della presente decisione fornisca una descrizione quanto più possibile dettagliata degli animali e dei prodotti da sottoporre a controlli veterinari a norma della direttiva 97/78/CE. In relazione ad alcuni codici NC la presente decisione stabilisce, inoltre, che solo una piccola parte dei prodotti rientranti in un dato capitolo o in una determinata voce sia sottoposta a controlli veterinari. In tali casi occorre che la colonna 3 dell'allegato I della presente decisione indichi il codice NC applicabile e precisi i prodotti da sottoporre ai controlli veterinari.
- (7) La decisione 2002/349/CE stabilisce che i prodotti alimentari composti contenenti solo una limitata percentuale di prodotti di origine animale restano soggetti alle norme nazionali.
- (8) Per evitare disparità interpretative tra gli Stati membri, le quali provocano distorsioni degli scambi e possibili rischi zoonosanitari, è tuttavia opportuno stabilire a livello comunitario norme relative ai prodotti composti che possono essere esonerati dai controlli veterinari previsti dalla direttiva 97/78/CE.
- (9) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup> definisce alcuni prodotti. Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è opportuno tenere conto di tali definizioni nella presente decisione.
- (10) Diversi sono i rischi zoonosanitari associati alle importazioni dei vari tipi di prodotti animali nella Comunità. È quindi opportuno che la presente decisione stabilisca che siano soggetti a controlli veterinari tutti i prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, mentre ai prodotti composti contenenti altri prodotti animali vanno applicati criteri diversi fondati sull'esigenza di norme armonizzate a livello comunitario.
- (11) Durante la fabbricazione alcuni prodotti composti subiscono un trattamento che ne riduce il potenziale rischio zoonosanitario. È opportuno, pertanto, che le autorità competenti che devono decidere in merito alla necessità di sottoporre prodotti composti a controlli veterinari facciano riferimento all'aspetto, ai tempi di conservazione e alle caratteristiche fisiche come elementi distintivi riconoscibili.
- (12) Al fine di garantire la coerenza dei controlli veterinari effettuati presso i posti d'ispezione frontalieri sui prodotti composti introdotti nella Comunità, è altresì opportuno istituire un elenco di alcuni prodotti alimentari e prodotti composti che possono essere esonerati dai controlli previsti dalla direttiva 97/78/CE.
- (13) Per la coerenza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2002/349/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto

La presente decisione stabilisce norme relative agli animali e ai prodotti da sottoporre, all'atto della loro introduzione nella Comunità, a controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri, conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «prodotto composto»: un prodotto alimentare destinato al consumo umano contenente sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale, compresi quei prodotti alimentari per i quali la trasformazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale;
- b) «prodotti a base di carne»: i prodotti di cui alla definizione contenuta all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) «prodotti trasformati»: i prodotti trasformati elencati all'allegato I, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- d) «prodotti lattiero-caseari»: prodotti di cui alla definizione contenuta all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

*Articolo 3***Controlli veterinari degli animali e dei prodotti elencati nell'allegato I**

1. Gli animali e i prodotti elencati nell'allegato I della presente decisione sono sottoposti a controlli veterinari ai posti d'ispezione frontaliere conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.

2. La presente decisione lascia impregiudicati i controlli sui prodotti composti necessari al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di salute pubblica.

3. La selezione iniziale dei prodotti da sottoporre a controlli veterinari, effettuata in base alla nomenclatura combinata di cui alla colonna 1 dell'allegato, è precisata mediante un riferimento al testo specifico o alla normativa veterinaria citata nella colonna 3.

*Articolo 4***Prodotti composti soggetti a controlli veterinari**

Sono soggetti a controlli veterinari i seguenti prodotti composti:

- a) prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne;
- b) prodotti composti di cui metà o più della massa è costituita da un qualsiasi prodotto trasformato di origine animale diverso da un prodotto trasformato a base di carne;
- c) prodotti composti che non contengono prodotti trasformati a base di carne e dei quali meno della metà della massa è costituita da prodotti trasformati a base di latte, ove i prodotti finiti non soddisfino le prescrizioni dell'articolo 6.

*Articolo 5***Certificazione che deve accompagnare i prodotti composti soggetti a controlli veterinari**

All'atto dell'introduzione nella Comunità i prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne sono corredati del relativo certificato previsto per i prodotti a base di carne dalla legislazione comunitaria, quale che sia l'eventuale altro contenuto di prodotto animale.

All'atto dell'introduzione nella Comunità i prodotti composti di cui all'articolo 4, lettere b) e c), contenenti prodotti trasformati a base di latte, sono corredati del relativo certificato previsto dalla legislazione comunitaria.

All'atto dell'introduzione nella Comunità i prodotti composti contenenti unicamente prodotti trasformati della pesca o owo-prodotti di origine animale sono corredati del relativo certificato previsto dalla legislazione comunitaria o da un documento commerciale qualora non sia prescritto alcun certificato.

*Articolo 6***Deroga per alcuni prodotti composti e per alcuni prodotti alimentari**

1. In deroga all'articolo 3, non sono soggetti a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti, destinati al consumo umano e che non contengono alcun prodotto a base di carne:

a) i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:

i) si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;

ii) siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;

iii) siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;

iv) siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l'etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull'ingrediente;

b) i prodotti composti o prodotti alimentari elencati nell'allegato II.

2. Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti possono, tuttavia, provenire unicamente dai paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione<sup>(1)</sup> e devono essere stati sottoposti ai trattamenti ivi previsti.

*Articolo 7***Abrogazione**

La decisione 2002/349/CE è abrogata.

<sup>(1)</sup> GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72; rettifica nella GU L 92 del 12.4.2005, pag. 47.

*Articolo 8***Applicabilità**

La presente decisione si applica a decorrere da un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**ELENCO DI ANIMALI E PRODOTTI SOGGETTI A CONTROLLI VETERINARI SECONDO QUANTO CONTEMPLATO DALL'ARTICOLO 3**

**Il presente elenco di animali e prodotti, compilato in base alla nomenclatura delle merci utilizzata nella Comunità, ha l'obiettivo di coadiuvare la scelta delle partite di merci da sottoporre a controlli veterinari ai posti d'ispezione frontaliere**

## Note

**1. Colonna 1:**

In caso di utilizzo di un codice a quattro cifre, tutti i prodotti preceduti da tali quattro cifre e rientranti in detto codice devono essere trasmessi all'autorità competente per i controlli veterinari, salvo quanto diversamente indicato.

Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere sottoposti a controlli veterinari e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, quest'ultimo è contrassegnato con **Ex** (ad esempio **Ex 3002**: il controllo veterinario è prescritto solo per i materiali di origine animale e non per l'intera voce).

Le cifre tra parentesi nella colonna 1 non devono essere inserite nel sistema TRACES istituito a norma della decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE <sup>(1)</sup>.

**2. Colonna 2:**

La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «designazione delle merci» dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Per ulteriori spiegazioni circa la portata precisa della tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.

NB:Ulteriori informazioni sui prodotti contemplati nei vari capitoli e alle vari voci sono contenute nelle note esplicative del sistema armonizzato a cura dell'Organizzazione mondiale delle dogane oppure, per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata (NC), nelle relative note esplicative.

**3. Colonna 3:** questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.

In alcuni casi sono inviati al veterinario ufficiale alcuni animali vivi (quali rettili, anfibi, insetti, vermi o altri invertebrati) o prodotti animali per i quali non sono previste condizioni di polizia sanitaria armonizzata per le importazioni nella Comunità e per i quali non esiste pertanto alcun certificato di importazione armonizzato. Le condizioni che regolano l'importazione di tutti gli animali vivi rientrano, se non altrove precisate, nel campo di applicazione della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(2)</sup>; tuttavia per alcuni animali si applicano norme nazionali per quanto concerne la documentazione che deve accompagnare le partite di merci. I veterinari ufficiali devono esaminare le partite di merci e, se del caso, rilasciare un documento veterinario comune di entrata (DVCE) il quale attesti che è stato effettuato un controllo e che gli animali possono essere immessi in libera pratica.

Per quanto concerne i sottoprodotti di origine animale cui si applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in alcuni casi non risulta chiaramente definito quale sia l'effettivo campo di applicazione della legislazione comunitaria inerente ai prodotti derivati o trasformati. I controlli veterinari devono essere effettuati sui prodotti trasformati, che però siano ancora fondamentalmente prodotti sfusi grezzi, destinati a ulteriore trasformazione prima di essere presentati al consumatore finale.

In questi casi il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere deve precisare se la trasformazione di un determinato prodotto derivato sia tale che ad esso non si applichino i controlli veterinari previsti dalla legislazione comunitaria.

## TABELLA

In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci di cui alla colonna 2 ha mero carattere indicativo, mentre il campo di applicazione è determinato, in rapporto al presente allegato, dai codici NC vigenti al momento dell'adozione della presente decisione.

Qualora nella tabella i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il campo di applicazione è determinato applicando congiuntamente il codice NC e la descrizione corrispondente.

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
<b>Capitolo 1 Animali vivi</b>		
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi	Tutti
0102	Animali vivi della specie bovina	Tutti
0103	Animali vivi della specie suina	Tutti
0104 10	Animali vivi della specie ovina	Tutti
0104 20	Animali vivi della specie caprina	Tutti
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche	Tutti
0106	Altri animali vivi	Tutti

La voce include i seguenti animali domestici o selvatici.

**A) Mammiferi:**

- 1) primati;
- 2) balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni);
- 3) altri (quali renne, gatti, cani, leoni, tigri, orsi, elefanti, cammelli, zebre, conigli, lepri, cervi, antilopi, camosci, volpi, visoni, e altri animali destinati ad allevamenti di animali da pelliccia).

**B) Rettili** (compresi i serpenti e le tartarughe marine).

**C) Uccelli:**

- 1) uccelli rapaci;
- 2) psittaciformi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua);
- 3) altri (quali pernici, fagiani, quaglie, beccacce, beccaccini, colombi, galli cedroni, ortolani, anatre selvatiche, oche selvatiche, tordi, merli, allodole, fringuelli, cinciallegre, colibrì, pavoni, cigni e altri uccelli non nominati alla voce 0105).

**D) Altri**, quali api (anche in arnie, cassette o altri contenitori simili), altri insetti, rane.

La voce 0106 non comprende gli animali di circhi, serragli o di altri simili spettacoli animali ambulanti (voce **9508**).

0106 11	Primati	Tutti
0106 12	Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni)	Tutti
0106 19	Altri	Conigli domestici e mammiferi diversi da quelli delle voci 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 e 0106 12. Sono compresi cani e gatti
0106 20	Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	Tutti
0106 31	Uccelli: uccelli rapaci	Tutti
0106 32	Uccelli: psittaciformi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua)	Tutti
0106 39	Altri	Sono compresi: gli uccelli, diversi da quelli rientranti nelle voci 0105, 0106 31 e 0106 32, inclusi i piccioni

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
0106 90 00	Altri	Tutti gli altri animali vivi non compresi altrove, diversi dai mammiferi, dagli uccelli e dai rettili. Rientrano in questa voce le rane vive destinate a essere ospitate vive nei vivaria o destinate a essere abbattute per il consumo umano
<b>Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili</b>		
	Questo capitolo non comprende: a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana; b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), né il sangue di animali (voce 0511 o 3002); c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).	
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Tutte
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Tutte
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Tutte
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Tutte
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina, di muli o bardotti, fresche, refrigerate o congelate	Tutte
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina, di muli o bardotti, fresche, refrigerate o congelate	Tutte
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	Tutte
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	Sono escluse: le materie prime non destinate al consumo umano.  Sono compresi le ossa e altri materiali per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano
0208 10	Di conigli o di lepri	Tutte
0208 20 (00)	Cosce di rana	Tutte
0208 30	Di primati	Tutte
0208 40	Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni)	Tutte
0208 50 (00)	Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	Tutte
0208 90	Altre: di piccioni domestici, di selvaggina diversa dai conigli e dalle lepri	Sono comprese: le carni di quaglia, foca, renna o di qualsiasi altra specie di mammiferi
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati	Sono compresi i grassi, anche trasformati

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Tutte: sono comprese le carni, i prodotti a base di carne e le ossa destinate al consumo umano e altri prodotti di origine animale.  Rientrano in questo capitolo le proteine animali trasformate compresi i ciccioli destinati al consumo umano. Sono comprese le orecchie di maiale secche destinate al consumo umano.  Le salsicce rientrano nella voce 1601.
	<b>Capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici</b>	

Questo capitolo non comprende:

- a) i mammiferi della voce 0106;
- b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voce 0208 o 0210);
- c) I pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301); oppure
- d) il caviale e i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

		Questo capitolo comprende sia i pesci vivi destinati all'allevamento e alla riproduzione e i pesci ornamentali vivi, sia i pesci o i crostacei trasportati vivi ma importati per il consumo umano
		Tutti i prodotti compresi in questa sezione sono soggetti a controlli veterinari
0301	Pesci vivi	Tutti: sono compresi trote, anguille, carpe o qualsiasi altra specie o pesce importati a fini di allevamento o riproduzione.  I pesci vivi importati per il consumo umano diretto vengono trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti.  Sono compresi i pesci ornamentali di cui alla voce 0301 10
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304*.	Tutti
0302 70	Fegati, uova e lattimi	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304.	Tutti:  sono compresi i salmoni del Pacifico, esclusi i fegati, le uova e i lattimi; i salmoni rossi; altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi; le trote, i salmoni dell'Atlantico e tutti gli altri pesci
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	



Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Tutti: sono compresi altri prodotti della pesca, quali farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, crostacei o altri invertebrati acquatici, destinati al consumo umano
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia;  crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati,  congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Tutti: i crostacei vivi importati per il consumo umano diretto vengono considerati e trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia;  invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati;  secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana	Tutti:  sono compresi la <i>Bonamia ostreae</i> e la <i>Marteilia refringens</i> , ed anche i molluschi e gli invertebrati acquatici eventualmente cotti e successivamente refrigerati o congelati.  I molluschi vivi importati per il consumo umano diretto vengono considerati e trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti.  Sono comprese le carni di lumache
0307 60 00	Lumache, diverse da quelle di mare	Sono compresi i gasteropodi terrestri delle specie <i>Helix Pomatia Linné</i> , <i>Helix Aspersa Muller</i> , <i>Helix lucorum</i> e specie appartenenti alla famiglia acatinidi.  Sono comprese le lumache vive destinate al consumo umano diretto e anche le carni di lumache destinate al consumo umano.  Sono comprese le lumache leggermente precotte o sottoposte a prima trasformazione
0307 91 00	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati	Tutti
0307 99 90	Altri: questo codice comprende le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti al consumo umano	Tutti: è compresa la farina di pesce destinata al consumo umano
	<b>Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove</b>	

1. Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

2. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

- a) «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore all'80 % ma non superiore al 95 %, in peso, di latte, il cui tenore massimo di materie solide non grasse del latte è del 2 %, in peso, e il cui tenore massimo di acqua è del 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;
- b) «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua in olio (water-in-oil) che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore al 39 % ma inferiore all'80 % in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Precisioni e spiegazioni
3.	I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:	
a)	avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore al 5 %;	
b)	avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno il 70 % ma non superiore all'85 %;	
c)	essere messi in forma o suscettibili di esserlo.	
4.	Questo capitolo non comprende:	
a)	i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più del 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702); oppure	
b)	le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più dell'80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).	
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Tutti: il latte comprende il latte crudo, pastorizzato e trattato termicamente.  Sono comprese le frazioni del latte.  Il latte per l'alimentazione animale è compreso alla voce 2309.
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Tutti
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, anche a guscio, o cacao	Tutti  Sono compresi la crema di latte, il burro, il latte aromatizzato, gelificato, congelato e fermentato, e il latte concentrato destinato al consumo umano.  Il gelato è compreso nella voce 2105.
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	Tutti
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	Tutti: sono comprese le paste da spalmare lattiere
0406	Formaggi e latticini	Tutti
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	Tutte: sono comprese le uova da cova e le uova esenti da organismi patogeni specifici, ed anche le uova destinate al consumo umano.  Sono comprese le «uova dei 100 anni».  L'ovoalbumina non idonea al consumo umano è compresa nella voce 3502.

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Tutti: questa voce comprende gli ovoprodotti, anche trattati termicamente

Questa voce comprende le uova intere sgusciate e i tuorli di tutti i volatili. I prodotti di questa voce possono essere freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati (ad esempio le cosiddette «uova lunghe» di forma cilindrica), congelati o altrimenti conservati. Rientrano in questa voce tutti questi prodotti, compresi quelli con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e quelli per uso alimentare o industriale (ad esempio concia).

Questa voce non comprende:

- a) olio di tuorlo d'uovo (voce 1506);
- b) Preparazioni a base di uova con condimenti, spezie o altri additivi (voce 2106);
- c) lecitina (voce 2923);
- d) albume d'uovo separato (ovoalbumina) (voce 3502).

0409 00 00	Miele naturale	Tutti
------------	----------------	-------

Questa voce copre il miele prodotto dalle api (*Apis Mellifera*) o da altri insetti, centrifugato o in favo o contenente pezzi di favo, purché senza aggiunta di zucchero o altre sostanze. Detto miele può assumere una denominazione con riferimento all'origine floreale, al luogo di origine, al colore.

Questa voce non comprende i succedanei del miele, neppure mescolati con miele naturale (voce 17.02).

0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Tutti  Questa voce comprende la pappa reale e la propoli e anche le ossa e altri materiali di origine animale destinati al consumo umano.  Sono compresi in questa voce gli insetti e le uova di insetti destinati al consumo umano
------------	--	---

La voce 0410 00 00 comprende i prodotti di origine animale atti al consumo umano, non nominati né compresi altrove nella nomenclatura combinata. Comprende:

- a) uova di tartaruga marina;
- b) nidi di rondine.

La voce 0410 00 00 non comprende il sangue animale, commestibile e non, liquido o essiccato (voce 0511 o 3002).

	<b>Capitolo 5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove</b>	
		Per alcuni prodotti compresi in questo capitolo ulteriori requisiti in materia di selezione sono fissati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VIII (lana, peli, setole di suini, piume e parti di piume)

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o essiccato);
- b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505 nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitolo 41 o 43);
- c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);
- d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
		<p>2. Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dai corni di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.</p> <p>3. Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovini.</p>
0502 10 00	Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	Per «setole di maiale non trasformate» si intendono le setole di maiale non sottoposte a lavaggio industriale, non derivate da operazioni di conciatura o non sottoposte a altro trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni
0503 00 00	Crini e cascami di crini	Per tutti i crini rientranti in questo codice va data comunicazione all'autorità veterinaria competente. Può essere richiesta prova della specie, della condizione e del trattamento subito dalle merci

La voce 0503 non comprende i crini sottoposti a filatura o annodati tra loro. Questo codice comprende non solo i crini greggi, ma anche i crini che sono stati lavati, tinti, imbianchiti, arricciati o altrimenti preparati.

0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	Tutti: sono compresi stomaci, vesciche e intestini puliti, salati, essiccati o sottoposti a trattamento termico, di origine bovina, suina, ovina, caprina o avicola
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti	Tutti — escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali

La voce 0505 copre merci non trattate e merci trattate come segue: semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione, ma non altrimenti lavorate o montate.

		Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine — gregge e altre
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie	<p>Sono compresi le ossa per la produzione di gelatina o il collagene se ottenuti da carcasse macellate per il consumo umano e la farina d'ossa destinata al consumo umano.</p> <p>I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo X (ossa, prodotti a base di ossa, ecc.)</p>
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	<p>Per i trofei di caccia i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VII.</p> <p>Sono compresi i trofei di caccia — trattati — di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli provenienti da paesi terzi</p>

Codice NC	Designazione delle merci	Precisioni e spiegazioni
ex 0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo XI, «sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici». <p>Rientrano in questo codice le ghiandole, altri prodotti animali e la bile.</p> <p>Sono contemplate alla voce 3501 le ghiandole e altri prodotti essiccati</p>
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana	È compreso il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale, quali quelli delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina). <p>Sono compresi anche i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2</p>
0511 10 00	Sperma di tori	
0511 91	Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3	Tutti: sono compresi le uova da incubare, gli animali morti e i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici
0511 99 (10)	Tendini e nervi; ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	Tutti
0511 99 90	Altri	Tutti: rientrano in questa voce gli embrioni, gli ovuli, lo sperma e il materiale genetico non rientrante nella voce 0511 10 e di specie non bovina. <p>Sono compresi i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnici.</p> <p>Sono compresi i prodotti delle api da utilizzare in apicoltura.</p> <p>Sono compresi anche gli animali morti del capitolo I (cani e gatti).</p> <p>Sono compresi anche il materiale le cui caratteristiche fondamentali non sono state modificate e il sangue commestibile di animali diversi dai pesci, destinati al consumo umano</p>
	<b>Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi</b>	
		Solo alcuni prodotti vegetali sono soggetti a controlli veterinari
Ex 1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	Sono compresi solo il fieno e la paglia
Ex 1214 (90)	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets <p>Altri</p>	Sono compresi solo il fieno e la paglia

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
	<b>Capitolo 15: Grassi e oli animali o vegetali e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale</b>	

1. Questo capitolo non comprende:

- il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
- il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
- le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più del 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
- i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

2. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, che restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

3. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

		<p>Tutti gli oli di origine animale.</p> <p>Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>allegato VII, capitolo IV: grassi fusi e olio di pesce;</p> <p>allegato VIII, capitolo XII: grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2;</p> <p>allegato VIII, capitolo XIII: derivati lipidici.</p> <p>I derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli allo stato puro, prodotti con uno dei metodi di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III. Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali.</p>
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503	Tutti
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503.	Tutti
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	Tutti
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	<p>Olio di pesce e oli di mammiferi marini.</p> <p>Rientrano nel capitolo 21 le preparazioni alimentari diverse</p>
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	<p>Grassi e oli non frazionati e anche le loro frazioni iniziali prodotti con un metodo previsto dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III.</p> <p>Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali</p>

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
-----------	--------------------------	----------------------------

La voce 1516 comprende i grassi e oli animali o vegetali che hanno subito una specifica trasformazione chimica del tipo indicato di seguito, senza essere stati però ulteriormente preparati.

La voce copre anche frazioni di grassi e oli animali o vegetali che abbiano subito trattamenti analoghi.

L'idrogenazione, che si ottiene mettendo i prodotti a contatto con idrogeno puro a una temperatura e una pressione adeguate in presenza di un catalizzatore (di solito nickel finemente suddiviso), innalza il punto di fusione dei grassi e conferisce agli oli maggiore densità trasformando i gliceridi insaturi in gliceridi saturi con punto di fusione più alto.

1516 10	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Solo grassi e oli animali. Ai fini dei controlli veterinari non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali.  Ai fini dei controlli veterinari i derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli animali allo stato puro, prodotti con uno dei metodi di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III
Ex 1518 00	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove	Solo grassi e oli animali.  Solo grassi fusi.  Derivati lipidici prodotti mediante un metodo previsto dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III.  Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali
1518 00 (91)	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516.	Solo grassi e oli animali.  I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo XIII (per quanto concerne i derivati lipidici) e dall'allegato VIII, capitolo XII, per quanto attiene ai grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2
1518 00 (95)	Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	Grassi o preparati oleosi di origine animale
1521 90 (91)	Cere di api e di altri insetti, anche raffinate	Cera d'api per usi tecnici.  Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo IX (prodotti apicoli)
1521 90 (99)	Altre	Prodotti delle api da utilizzare in apicoltura.  Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo IX (prodotti apicoli). I prodotti apicoli diversi dai prodotti delle api da utilizzare in apicoltura devono essere fatti rientrare nella voce 0511 99 «Altri»

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
	<b>Capitolo 16: Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici</b>	

- Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi di cui ai capitoli 2 e 3 o alla voce 0504.
- Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

		Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Tutti: è compreso il surimi, proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati	Tutti: preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti molluschi o pesce.  Sono compresi le conserve di pesce e caviale in scatola, in recipienti a chiusura ermetica.  Sono compresi alla voce 1902 i prodotti ittici uniti alle paste alimentari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Tutti. Rientrano in questa voce le lumache pronte o pre-preparate.  Sono comprese le conserve di crostacei o altri invertebrati acquatici
	<b>Capitolo 17: Zuccheri e prodotti a base di zucchero</b>	
	Questo capitolo non comprende gli zuccheri chimicamente puri diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio	
1702 11 00	Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, il 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	
	<b>Capitolo 19: Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria</b>	

Questa voce non comprende, ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16).

		Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti animali trasformati.
--	--	--



Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove	Rientrano nei capitoli 16 e 21 le preparazioni culinarie
Ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Sono comprese le preparazioni culinarie cotte o precotte, contenenti prodotti animali
1902 20 (10)	Contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	Tutte
1902 20 (30)	Contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	Tutte
1902 20 (91)	Cotte	Tutte
1902 20 (99)	Altre [altre paste alimentari farcite, non cotte]	Tutte
Ex 1905	Prodotti della pasticceria	Sono comprese le preparazioni contenenti carne
	<b>Capitolo 20: Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante</b>	

Questo capitolo non comprende le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16).

Ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale. Sono comprese le preparazioni contenenti carne
Ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Sono comprese le preparazioni contenenti carne
	<b>Capitolo 21: Preparazioni alimentari diverse</b>	

- Questo capitolo non comprende le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16).
- Ai fini della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

		Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale
Ex 2103 (90 90)	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata. Altri	Sono comprese le preparazioni contenenti carne

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
Ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione
Ex 2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	Sono comprese le preparazioni contenenti latte trasformato secondo quanto disposto dalla presente decisione
Ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione
Ex 2106 10	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	Sono comprese le preparazioni contenenti prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione
2106 90 (10)	Preparazioni dette «fondute»	Tutte
2106 90 (98)	Altri	Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione
	<b>Capitolo 23: Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali</b>	

Rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli	Sono comprese le proteine animali trasformate non destinate al consumo umano.  Farine di carne e ossa, farine di piume e ciccioli essiccati non destinati al consumo umano.  Per le proteine animali trasformate i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo II
Ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Sono compresi gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e le miscele di farine.  Per gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo II
2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	Tutti

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
2309 90	Altri Questa voce comprende i prodotti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, i prodotti contenenti prodotti lattiero-caseari o altri carboidrati	Sono compresi il colostro e il latte liquido non destinati al consumo umano e i prodotti a base di latte non destinati al consumo umano.
2309 90 (99)	Altre	Sono compresi gli ovoprodotti non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano.  Prodotti per l'alimentazione animale, comprese le miscele di farine (ad esempio di zoccoli, corna, ecc.)  Per i prodotti a base di uova i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo X
	<b>Capitolo 28: Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse</b>	
Ex 2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no	Sono soggetti ai controlli solo alcuni fosfati di calcio
2835 (25)	Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato bicalcico)	Per il fosfato bicalcico i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VII
2835 (26)	Altri fosfati di calcio	Per il fosfato tricalcico i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VIII
	<b>Capitolo 30: Prodotti farmaceutici</b>	
		La normativa veterinaria in materia di importazione non si applica ai medicinali finiti. Sono compresi i prodotti intermedi ricavati da materiali di categoria 3 e destinati a usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, di prodotti per la diagnosi in vitro, reagenti di laboratorio e prodotti cosmetici
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove	Sono compresi unicamente i materiali di origine animale.  Si rinvia ai requisiti in materia di selezione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002:  allegato VIII, capitolo IV relativo al sangue e ai prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, nonché allegato VIII, capitolo XI relativo ai sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, e di prodotti tecnici, esclusi i prodotti intermedi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (!).
3001 (10)	Ghiandole ed altri organi, essiccati, anche polverizzati	Unicamente prodotti di origine animale
3001 (20 90)	Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni	Unicamente prodotti di origine animale

Codice NC	Designazione delle merci	Precisioni e spiegazioni
Ex 3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili	Unicamente prodotti di origine animale
3002 (10 10)	Antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici	<p>Unicamente antisieri di origine animale.</p> <p>Sono esclusi i prodotti finiti e i prodotti medicinali preparati destinati al consumatore finale.</p> <p>In relazione alla voce 3002 i requisiti in materia di selezione sono quelli applicabili ai sottoprodotti di origine animale di cui ai seguenti allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002:</p> <p>allegato VII, capitolo III (prodotti sanguigni);</p> <p>allegato VIII, capitolo IV (sangue e prodotti sanguigni destinati a usi tecnici);</p> <p>allegato VIII, capitolo V (siero di equidi)</p>
3002 (10 99)	Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline: altri	Unicamente materiali di origine animale
3002 (90 30)	Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	
Ex 3002 (90 50)	Colture di microorganismi	Agenti patogeni e colture di agenti patogeni
Ex 3002 (90 90)	Altri	Agenti patogeni e colture di agenti patogeni
	<b>Capitolo 31: Concimi</b>	
		Questo capitolo non comprende il sangue animale della voce 0511
Ex 3101 00 00	Concimi di origine animale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	<p>Unicamente prodotti di origine animale allo stato puro. È compreso lo stallatico, ma sono escluse le miscele di prodotti chimici e organici, come pure i fertilizzanti.</p> <p>I requisiti in materia di selezione applicabili allo stallatico, allo stallatico trasformato e ai prodotti trasformati a base di stallatico sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo III</p>
	<b>Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi</b>	
Ex 3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina	<p>Caseine destinate al consumo umano o all'alimentazione animale.</p> <p>I requisiti in materia di selezione applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002</p>

Codice NC	Designazione delle merci	Precisioni e spiegazioni
Ex 3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più dell'80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine	<p>Sono compresi i prodotti derivati dalle uova e dal latte, anche non destinati al consumo umano (compresi quelli destinati all'alimentazione animale), secondo quanto specificato di seguito.</p> <p>Ovoprodotti e prodotti lattiero-caseari, e prodotti trasformati destinati al consumo umano, secondo le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato I.</p> <p>I requisiti in materia di selezione applicabili ai prodotti a base di uova non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo X; quelli applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo V</p>
Ex 3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501.	<p>Gelatina destinata al consumo umano e all'industria alimentare.</p> <p>È esclusa dai controlli veterinari la gelatina di cui alla voce 9602(capsule vuote).</p> <p>I requisiti di selezione applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VI</p>
Ex 3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	<p>Collagene e proteine idrolizzate.</p> <p>I requisiti di selezione applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VI.</p> <p>Sono compresi i prodotti proteici a base di collagene derivati da pelli, pellami e tendini di animali e — nel caso dei suini, del pollame e dei pesci — dalle ossa.</p> <p>Sono comprese le proteine idrolizzate, ovvero polipeptidi, peptidi o aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale.</p> <p>È compreso qualsiasi sottoprodotto del latte destinato al consumo umano</p>
Ex 3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Presame e suoi concentrati destinati al consumo umano
3507 10 00	Presame e suoi concentrati	

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
	<b>Capitolo 41: Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio</b>	
		Cuoio e pelli di uccelli e ungulati di cui alle sole voci 4101, 4102 e 4103.  Ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alle pelli di ungulati sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VI
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclari o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati	I controlli veterinari riguardano soltanto le pelli fresche, refrigerate o trattate.  Sono comprese le pelli secche, salate secche, salate verdi o conservate mediante un processo diverso dalla conciatura
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1, lettera c), di questo capitolo	Il riferimento è unicamente a pelli fresche, refrigerate e trattate.  Sono comprese le pelli secche, salate secche, salate verdi o conservate mediante un processo diverso dalla conciatura
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclari o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalla nota 1, lettere b) e c), di questo capitolo	Sono comprese unicamente le pelli fresche, refrigerate e trattate.  Sono compresi cuoi e pelli di uccelli o pesce e di eventuali trofei di caccia
	<b>Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella</b>	

1. Questo capitolo non comprende, tra gli altri, i seguenti prodotti di interesse veterinario:

- a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);
- b) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209).

4205 00 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	Sono compresi i materiali per la produzione di articoli da masticare
Ex 4206	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	Sono compresi anche i materiali per la produzione di articoli da masticare
	<b>Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali</b>	

1. A prescindere dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura combinata l'espressione «pelli da pellicceria» indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.

2. Questo capitolo non comprende:

- a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voce 0505 o 6701);
- b) i cuoi e le pelli greggi, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1, lettera c), di tale capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
Ex 4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103.	Solo di uccelli o ungulati
4301 (30 00)	Di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	Ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alle pelli di ungulati sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VI
4301 (80 80)	Altre	Solo di uccelli o ungulati
4301 (90 00)	Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	
	<b>Capitolo 51: Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine</b>	

- a) Per «lana» si intende la fibra naturale che ricopre gli ovini.
- b) Per «peli fini» si intendono i peli di alpaga, lama, vigogna, di cammello e di dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato.
- c) Per «peli grossolani» si intendono i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) e i crini (voce 0503).

		Voci 5101-5103: ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alla lana, ai peli, alle setole di suini, alle piume e alle parti di piume sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VIII.  «Non trasformato» va inteso secondo le definizioni riferite ai vari prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002
5101	Lane, non cardate né pettinate	Lana non trasformata
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati	Peli non trasformati
Ex 5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati	Lana non trasformata
5103 (10 10)	Pettinacce di lana non carbonizzate	Lana non trasformata
	<b>Capitolo 95: Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori</b>	
Ex 9508	Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti	Circhi e serragli con animali vivi
9508 10	Circhi ambulanti e serragli ambulanti	Circhi e serragli con animali vivi

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
	<b>Capitolo 97: Oggetti d'arte, da collezione o di antichità</b>	
Ex 9705 00 00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	<p>Unicamente prodotti di origine animale.</p> <p>Per i trofei di caccia ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VII.</p> <p>Sono esclusi i trofei di caccia di ungulati o uccelli che siano stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente, nonché i trofei di caccia di specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli (anche non trattati)</p>

(<sup>1</sup>) GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.



*ALLEGATO II*

Prodotti alimentari che, secondo quanto contemplato dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione, non sono soggetti ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE

Prodotti della biscotteria

Prodotti della panetteria

Prodotti della pasticceria

Cioccolata

Prodotti della confetteria (comprese le caramelle)

Capsule di gelatina vuote

Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotto animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano

Estratti di carne e concentrati di carne

Olive farcite di pesce

Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne

Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali, oppure olio, polveri o estratti di pesce

---